

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

- 5 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

- 5 OTT. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI, AMATI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5009

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Norme per l'esercizio dell' attività di acconciatura".



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente "Norme per l'esercizio dell'attività di acconciatura"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

DELIBERA

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L. 15.5.1997, n. 127;

VISTA la L. 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla L. 1142/70 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini";

CONSIDERATA l'esigenza, fortemente avvertita tra gli operatori del settore e più volte esplicitata dalle Organizzazioni di Categoria, di delineare in un profilo unico il percorso formativo delle attività di barbiere e parrucchiere;

CONSIDERATO altresì necessario configurare una sorta di sanatoria finalizzata al superamento della disparità di trattamento tra chi ha ottenuto la qualifica in passato e chi dovrà acquisirla in futuro;

VISTO il testo della proposta di legge elaborato dal Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive d'intesa con il Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

CONSIDERATO che il predetto testo, già trasmesso al Settore Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale, ha ottenuto, in data 10.8.1999, con nota Prot. n. 75720, il parere di compatibilità con la legislazione vigente;

CONSIDERATO altresì necessario procedere all'approvazione della legge in oggetto;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la Proposta di Legge Regionale "Norme per l'esercizio dell'attività di acconciatura" composta di n. 8 articoli.

Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 32 della L. 15.5.1997, n. 127.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

La proposta di Legge Regionale "Riconoscimento della qualifica di acconciatore", munita del parere tecnico-giuridico del Settore Legislativo, elaborata di concerto tra gli Assessorati Sviluppo Economico ed Attività Produttive e Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, scaturisce dall'esigenza, fortemente avvertita tra gli operatori del settore e più volte esplicitata dalle Organizzazioni di Categoria, di delineare il percorso formativo delle attività disciplinate dalla L. 1142/70 ed, in particolare, di quella di barbiere e parrucchiere.

Come noto, le categorie disciplinate dalla L. 1142/70 sono tre: barbiere, parrucchiere e mestieri affini. Mentre i "mestieri affini" hanno trovato compiuta disciplina nella L. 1/90, si poneva il problema di regolamentare le altre due attività. Queste ultime, dal punto di vista contenutistico, erano state così delineate:

- barbiere, comprendente le attività per solo uomo, relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio strettamente connesso;
- parrucchiere, comprendente le attività esercitate indifferentemente sui due sessi, relative al taglio di capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.

Con il termine di acconciatore, secondo la terminologia dei C.C.N.L. di categoria, si è operato un superamento delle due tipologie di attività sopra elencate dando luogo ad un profilo unico.

Scopo precipuo, pertanto, della P.L.R. in questione è quella di unificare il percorso formativo e di operare una sorta di sanatoria finalizzata ad eliminare disparità di trattamento tra chi ha ottenuto la qualifica professionale in passato e chi dovrà acquisirla in futuro.

La Proposta di Legge Regionale è composta di n. 8 articoli.

L'art. 1 contiene le finalità ed un elenco delle attività oggetto della qualifica di acconciatore; l'art. 2 individua i soggetti destinatari ed i requisiti per l'esercizio dell'attività, l'art. 3 disciplina l'iter formativo per coloro che devono acquisire ex novo la qualifica, l'art. 4 disciplina l'iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85, l'art. 5 riguarda i progetti didattici, l'art. 6 detta la disciplina transitoria per coloro che, in possesso della qualifica di barbiere, intendano esercitare l'attività di acconciatore, l'art. 7 contiene un rinvio alla normativa generale del settore per quanto attiene gli aspetti non disciplinati dalla P.L.R. in questione. L'art. 8, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Norme per l'esercizio dell'attività di acconciatura"

10

de

2

ART.1


(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, disciplina le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che assumono la denominazione di "attività di acconciatura", al fine di garantire omogeneità di trattamento in ambito regionale alle suddette attività che, sostanzialmente, danno luogo ad un profilo unico, il cui percorso formativo deve essere unificato.

2. L'attività di acconciatura comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente.

3. Sono escluse dall'attività di acconciatura le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2

(Soggetti e requisiti)

1. L'attività di acconciatura può essere esercitata da tutte le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, solo se in possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 2 della l. 1142/1970 e successive modificazioni.

REGISTRAZIONE REGIONALE

de

L
10

ART. 3

(Acquisizione della qualificazione professionale)

1. La qualifica professionale di "acconciatore" si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di appositi percorsi formativi, articolati secondo gli ordinamenti didattici approvati con deliberazione di Giunta regionale conformemente ai piani formativi annuali.

2. La qualifica di acconciatore costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione annuale, di cui alla l. 1142/1970, all'esercizio dell'attività di acconciatore.

PROVINCIA REGIONALE

L

e

ART. 4

(Iscrivibilità all'albo delle imprese artigiane)

1. Ai fini dell'iscrivibilità all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, i soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 2 sono, comunque, tenuti alla frequenza di un corso di specializzazione con esito positivo, articolato secondo gli ordinamenti didattici regionali.

1985 - 10/10/85 - G. REGIONALE

e

2

ART. 5

(Progetti didattici)

1. I corsi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere svolti presso i Centri regionali di formazione professionale (C.R.F.P.) o i Centri di formazione professionali convenzionati (C.F.P.) oppure presso strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla Regione Lazio.

REGIONE LAZIO



ART. 6

(Norma transitoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) i soggetti che sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore;
 - b) gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui alla l. 1142/1970, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire dal Comune la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni stesse.
2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di imprese artigiane, che svolgono da almeno un quinquennio l'attività di barbiere, possono acquisire la qualifica di acconciatore previo superamento di un esame teorico-pratico presso uno dei centri di cui all'articolo 5.
3. Le domande per il conseguimento della qualifica di acconciatore devono essere presentate all'Assessorato Scuola, formazione e politiche del lavoro della Regione Lazio, che provvederà ad individuare il centro presso il quale sostenere la prova teorico-pratica di cui al comma 2 e, per conoscenza, anche alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

1 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

de

ART. 7

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme statali e regionali di settore.

REGIONALE

de

12

ART. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

